

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

*Emanato con DR n.148 /2021 del 02.02.2021.)*

(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Art.01 - Oggetto del Regolamento**

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo di Bologna per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie, destinate all'incentivazione del personale, in caso di incrementi di tempi e costi degli appalti per lavori, servizi e forniture.

#### **Art.02 - Ambito di applicazione**

1. Il Regolamento si applica alle procedure competitive di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 28 del Codice.
2. Le attività oggetto di incentivazione sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per l'acquisto di servizi e forniture nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un direttore dell'esecuzione.

3. L'incentivo è riconosciuto a fronte dello svolgimento di specifiche attività, elencate all'art. 113 comma 2 del Codice, espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).
5. Sono escluse dall'incentivo di cui al presente Regolamento le procedure aventi ad oggetto, lavori servizi e forniture assegnate mediante affidamento diretto, salvo le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale l'Amministrazione, anche laddove la normativa vigente consenta l'utilizzo della forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la cui motivazione deve emergere dalla determina a contrarre. Sono parimenti esclusi i lavori in amministrazione diretta, i contratti di Concessione e gli affidamenti mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza.
6. Sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione ordinaria ad eccezione di quelli di particolare complessità; si intendono di particolare complessità i lavori di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la realizzazione di un progetto e lo svolgimento di una gara.

#### **Art.03 – Costituzione e destinazione del Fondo**

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, il Fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base di gara sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.

5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo così come definite all'art. 106 del Codice.
6. La quota pari all'80% del Fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa ed adottati nel presente Regolamento.
7. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è trasferito dalle strutture, con apposita variazione di bilancio, all'Area competente in materia di Appalti, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

8. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di investimento delle singole Strutture di Ateneo, sentiti i dirigenti interessati, sempre nell'ambito delle tipologie di spesa finanziabili come descritte al comma precedente.

#### **Art.04 –Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione**

Il personale tecnico amministrativo destinatario degli incentivi in esame è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, di seguito elencate.

##### *1. Responsabile Unico del Procedimento*

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- c. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
- d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alla normativa di riferimento nonché alle Linee guida di Ateneo.

##### *2. Attività di programmazione della spesa per investimenti*

- a. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività di programmazione della spesa per investimenti, oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.
- b. Ai fini del presente Regolamento, per spesa per investimenti si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 350/2003:
  - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

- la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

3. *Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione*

- a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del Rup danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
- b. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
- c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.
- d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 101 del Codice.

4. *Attività di verifica preventiva dei progetti*

- a. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e in particolare, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, deve verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo e la conformità del progetto definitivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

*5. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici*

- a. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.
- b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:
  - predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
  - verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
  - verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
  - supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

*6. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione*

- a. Il soggetto che svolge le attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione è individuato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7 del Codice.
- b. Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

*7. Collaboratori*

- a. I collaboratori sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.
- b. Ai collaboratori tecnici – amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura sentito il RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

#### **Art.05 Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione**

1. Sulla base del Programma triennale dei lavori e della Programmazione biennale per forniture e servizi il Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore generale, predispone entro il mese di marzo di ciascun anno una proposta di assegnazione al personale delle attività di cui al precedente art. 4, per ciascuna procedura incentivabile ai sensi del presente Regolamento, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
  - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
  - b) l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
  - c) il nominativo del personale a cui sono state assegnate le attività oggetto di incentivazione nonché il nominativo del personale che collabora alle stesse;
  - d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
  - e) l'importo dell'incentivo spettante ad ogni componente di cui al punto c) con una previsione dei tempi di liquidazione in funzione delle fasi di realizzazione dell'opera.

3. Il Responsabile della Struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.
4. Le proposte di assegnazione delle attività per l'anno di riferimento, predisposte da ciascun Responsabile di Struttura, devono essere approvate dal Direttore generale, con il supporto delle Aree competenti in materia di Edilizia e di Appalti, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.
5. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo, previa approvazione da parte del Direttore generale, possono essere apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, d'intesa con il Responsabile del personale coinvolto se afferente a struttura diversa, con provvedimento motivato tenendo conto delle fasi già espletate.

## **CAPO II – FONDO PER LAVORI**

### **Art.06 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che rientrano quindi nella programmazione aggregata del predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
3. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti superiori a € 40.000 (laddove ricorrano le condizioni esplicitate al precedente art. 2, comma 5) per i quali sia stato redatto il progetto (rispetto al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione) e sia stata assunta la determina a contrarre, con l'eccezione dei casi riportati all'art. 12 comma 3.

### Art.07 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'importo posto a base di gara ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo, come da tabella che segue:

Importo a base di gara (€)		Aliquota	Determinazione dell'importo del Fondo
Da	a		
40.000	149.999,00	2,0%	2% dell'importo
150.000,00	999.999,00	1,90%	2.999,98 € + 1,90% sulla parte eccedente 150.000,00 e fino a € 999.999,00
1.000.000,00	5.547.999,00	1,80 %	19.149,96 € + 1,80% sulla parte eccedente 1.000.000,00€ e fino a 5. 547.999,00€
> 5.548.000,00*		1,70%	101.013,96 € + 1,70% sulla parte eccedente 5.548.000,00 €

\*soglia comunitaria

- In caso di modifica della soglia comunitaria, la tabella si intenderà automaticamente adeguata.
- Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
- Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del Codice)	40%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività di Direzione lavori (art. 101 del Codice)	35%
Attività di verifica preventiva della progettazione	5%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Attività di Collaudo tecnico amministrativo, di regolare esecuzione, di collaudo	10%

statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6 del Codice)	
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
6. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

**Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per i lavori.**

1. In caso di ritardato adempimento delle attività rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
--	---------------------

incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60%	0,5
incremento dei costi superiore al 60%	Nessun incentivo

3. In caso di compresenza di slittamenti temporali e di incremento dei costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 2, lettera b) e comma 7 e comma 12, del Codice;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
  - d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.

### CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

#### Art.09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale di Servizi e Forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio; la nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti casi:
  - a) prestazioni di importo superiore al valore indicato come importo per il quale è necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione;
  - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
  - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie,

ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e) l'accantonamento è effettuato solo se l'importo è pari o superiore alla soglia comunitaria.
4. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre, con l'eccezione dei casi riportati all'art. 12 comma 3.

#### **Art.10 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale**

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'importo posto a base di gara ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo come da tabella che segue.

Importo a base di gara / fase principale del contratto(€)		Aliquota	Determinazione dell' Importo del Fondo
Da	A		
214.000*	499.999	1,75%	1,75% dell'importo
500.000	4.999.999	1,0%	€ 8.749,98 + 1,0% sulla parte eccedente e fino a 500.000,00 €
> 5.000.000		0,5%	€ 53.749,97+ 0,5% sulla parte eccedente 5.000.000,00 €

\*soglia comunitaria

2. In caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice)	35%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	30%
Attività di esecuzione dei contratti pubblici comprese le attività di verifica di conformità o di verifica di regolare esecuzione.	30%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
6. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

**Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 2, lettera b) e comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
  - d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.

#### **CAPO IV – NORME COMUNI**

##### **Art.12 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo**

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato dal Direttore generale nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il Responsabile della Struttura, con il supporto dell'Area competente in materia di Appalti, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura

- o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
  4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Responsabile della Struttura con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
  5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite.
  7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
  8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.

9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
10. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dei coefficienti definiti nelle tabelle di cui agli artt. 8 e 11.

#### **Art.13 – Termini per lo svolgimento delle attività**

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### **Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

#### **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art.15 – Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica alle procedure per le quali sono stati pubblicati i bandi o sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si applica, inoltre, alle procedure attivate prima della suddetta data, per le sole attività svolte successivamente alla stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per tale finalità. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove

il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
6. Il "Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" emanato con DR Rep. 1540/2018 del 12.10.2018 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.